Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 28/2012

Pordenone, 12 luglio 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: TUTTE LE ALTRE NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

Con il **D.L. n.83 del 22 giugno 2012**, *c.d.* "*Decreto Crescita*", pubblicato in G.U. n.147 del 26 giugno 2012, S.O. n.129, il Governo ha emanato le "*Misure urgenti per la crescita del Paese*".
Il decreto interviene in vari settori con il preciso fine di rilanciare l'economia, attualmente in una fase recessiva conclamata.
Particolarmente interessato è il comparto edile che, da un lato vede la rivisitazione della disciplina Iva e dall'altro l'incremento, seppur a tempo determinato fino al 30 giugno 2013, sia dell'ammontare massimo di spese agevolabili che dell'aliquota di detrazione per quanto riguarda le spese per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica degli immobili (*oggetto di specifica informativa*).
In tema di crisi d'impresa, sono numerose le modifiche apportate alla Legge fallimentare al fine di facilitare la gestione delle crisi aziendali. Direttamente collegate all'intervento per la gestione delle imprese in crisi sono le modifiche apportate all'art.101 del Tuir, che adesso prevede la deducibilità delle perdite su crediti, anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato, e all'art.88, che non considera più sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte che eccede le perdite, in caso sussista un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano per il risanamento dell'impresa.
Ai fini della crescita e sviluppo delle imprese, è stato introdotto un contributo, erogato sotto forma di credito di imposta, per le imprese che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato. Inoltre, viene prevista la possibilità, per le PMI, di emettere strumenti di debito quali le cambiali finanziarie e obbligazioni.
Da ultimo si segnala come sia stata introdotta una nuova forma societaria, la Srl a capitale ridotto, che si affianca alla nuova Srl semplificata e che prevede, a differenza di quest'ultima, che i soci abbiano compiuto l'età di 35 anni alla data della costituzione (*oggetto di specifica informativa*).
In assenza di specifiche indicazioni, le norme si intendono entrate in vigore il 26 giugno 2012, giorno di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale.

AGEVOLAZIONI, FINANZIAMENTI E SEMPLIFICAZIONI ALLE IMPRESE	
Scia e Dia	
Ai fini della Scia (segnalazione di inizio attività), della Dia (denuncia di inizio attività) ed in tutti i casi in cui per l'inizio dei lavori sia prevista l'acquisizione di atti o pareri di enti e/o organi preposti o la verifica preventiva, è disposto che gli stessi possano essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni, ferma restando la successiva verifica.	**Art.13**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

L'utilizzo dell'autocertificazione è escluso, tra le altre, nelle ipotesi in cui sussistano vincoli ambientalistici, paesaggistici o culturali.	

***Bonus* assunzione personale altamente qualificato**	
Viene introdotto un contributo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato. L'agevolazione non ha limiti soggettivi in quanto spetta a tutte le imprese, a prescindere dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico di appartenenza e dalle modalità di tenuta della contabilità. Il contributo, erogato sotto forma di credito d'imposta, compete a condizione che si proceda all'assunzione a tempo indeterminato di: ➡ personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso Università italiane o estere equipollenti; ➡ personale in possesso di laurea magistrale in discipline tecnico/scientifiche quali, tra le altre, ingegneria, farmacia e fisica. Il credito ammonta al 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni, nel limite di €200.000 annui per singola impresa. Limitatamente al personale in possesso di una laurea, il contributo spetta a condizione che esso sia impiegato nelle seguenti attività: a. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Il credito d'imposta spetta a condizione che: ➡ il numero di dipendenti, di fatto, aumenti per effetto di queste assunzioni; ➡ i posti di lavoro creati vengano mantenuti per almeno un triennio, ridotto a due anni per le PMI; ➡ non vengano accertate in via definitiva violazioni non formali di natura fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi superiori a €5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori o provvedimenti definitivi della magistratura per comportamenti antisindacali. I controlli sull'effettiva spettanza del contributo vengono eseguiti sulla base di apposita documentazione contabile, da allegare al bilancio, certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal Collegio sindacale. Per le società non soggette alla revisione contabile o che non hanno un Collegio sindacale è comunque obbligatoria la certificazione da parte di un revisore. In questo caso le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili nella misura massima di €5.000. Il credito d'imposta deve essere indicato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta di	**Art. 24**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

maturazione e nelle dichiarazioni dei periodi in cui viene utilizzato in compensazione. Per espressa previsione normativa la compensazione in oggetto non soggiace al limite annuale di utilizzo pari a €250.000. Il credito non concorre altresì alla formazione del risultato di esercizio e alla base imponibile Irap, inoltre non rileva ai fini del calcolo di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef e delle spese generali ai sensi dell'art.109, co.5 Tuir. *Ai fini della fruizione del credito d'imposta deve essere presentata un'istanza, secondo modalità da individuarsi tramite un D.M., da emanarsi entro il 24 agosto 2012, con cui saranno adottate le ulteriori disposizioni attuative.*	
Sviluppo occupazionale nella *green economy*	
Utilizzando il Fondo rotativo per il finanziamento della riduzione dell'immissione di gas ad effetto serra di cui all'art.1, co.1110 della L. n.296/06 (Finanziaria 2007), possono essere concessi finanziamenti a tassi agevolati per i soggetti privati operanti nei seguenti settori: a. protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; b. ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di "*seconda e terza generazione*"; c. ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel "solare termico", "solare a concentrazione", "solare termo-dinamico", "solare fotovoltaico", biomasse, biogas e geotermia; d. incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di *social housing* a condizione che i progetti prevedano l'assunzione aggiuntiva a tempo indeterminato, rispetto alla media dei precedenti 12 mesi, di giovani di età non superiore ai 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzione di più di 3 unità, almeno 1/3 deve essere riservato a giovani laureati con età non superiore ai 28 anni. Per i progetti presentati tra le altre dalle ESCO e dalle SRLS, il tasso di interesse agevolato viene ulteriormente ridotto nella misura del 50%. Inoltre, sempre per i soggetti richiamati, la durata massima del finanziamento viene innalzata dagli ordinari 72 mesi a 120.	**Art. 57**
Moratoria rate finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni	
Viene introdotta una moratoria per i finanziamenti agevolati concessi alle imprese a valere sul FIT (Fondo innovazione tecnologica). *Con decreti di natura non regolamentare, da emanarsi entro il 23 settembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le condizioni per la sospensione di 12 mesi, usufruibile una sola volta, del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2013.* In particolare, verranno stabilite le condizioni per la concessione, i termini massimi per la richiesta e per il versamento degli interessi, compresi quelli di mora. È previsto l'accesso alla moratoria anche per le imprese per le quali l'agevolazione sia stata revocata per morosità, a condizione che il credito non sia già iscritto a ruolo. Qualora dalla traslazione del piano di ammortamento derivi il superamento dell'equivalente lordo massimo concedibile, il Ministero provvede alla rideterminazione delle agevolazioni.	**Art. 26**
Strumenti di debito PMI	
Viene introdotta la possibilità per le società, escluse quelle emittenti titoli quotati, le banche e le micro-imprese come definite con la raccomandazione 2003/361/CE (meno di 10 dipendenti e un fatturato inferiore a €2.000.000) di emettere obbligazioni e cambiali	**Art.32**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

finanziarie. L'emissione soggiace alle seguenti condizioni: - vi deve essere, limitatamente alle PMI, l'assistenza da parte di uno *sponsor* intendendo come tale, tra gli altri, le banche, le imprese di investimento, le SGR, le società di gestione armonizzata, le Sicav, gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'art.107 TUB. Le società diverse dalle PMI possono rinunciare a tale assistenza; - l'ultimo bilancio deve essere stato oggetto di revisione legale; - la collocazione avvenga presso investitori qualificati che non siano né direttamente né indirettamente soci dell'emittente; - la circolazione avvenga esclusivamente tra i soprarichiamati investitori qualificati. Le obbligazioni possono contenere clausole in riferimento alla partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione con scadenza iniziale, uguale o superiore a 60 mesi. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo Capitale sociale.	
La durata della cambiale finanziaria viene portata da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 18 mesi. Il limite massimo di emissione viene individuato nell'ammontare dell'attivo corrente dell'ultimo bilancio approvato, intendendo come tale la sommatoria delle attività con scadenza non superiore all'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. In caso di emittente rientrante in un bilancio consolidato, ai fini dell'individuazione del limite si fa riferimento a tale bilancio. Nell'ipotesi di emissione di cambiali dematerializzate non è dovuta l'imposta di bollo. I costi di emissione sono deducibili nell'esercizio di sostenimento a prescindere dal criterio di imputazione a bilancio. È previsto che lo *sponsor*, che deve assistere la società nella fase di emissione e collocamento degli strumenti finanziari, assuma con l'emittente impegni volti ad assicurare la liquidabilità, almeno a intervalli predefiniti, fino alla scadenza dei titoli. Inoltre, è fatto obbligo allo sponsor di mantenere nel proprio portafoglio, fino alla scadenza naturale, una quota di titoli emessi non inferiore al 5% del complessivo valore nominale.	**Art.32**
Reti d'impresa	
Viene integrato il regime pubblicitario del contratto di rete introducendo la possibilità che lo stesso, oltre che per atto pubblico o scrittura privata autenticata, possa essere redatto anche per atto firmato digitalmente da parte di tutti gli aderenti alla rete e trasmesso a tutti gli uffici del Registro imprese competenti. Viene, inoltre, previsto che in caso di modifica al contratto di rete originario, il deposito per l'iscrizione deve avvenire a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente che in seguito provvederà a comunicare la modifica agli altri uffici presso cui sono iscritte le altre imprese aderenti al contratto.	**Art. 45**
***Tax credit* digitale**	
È prevista la possibilità per le imprese operanti nel settore della produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico, di procedere alla cessione, nei confronti degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nonché del fornitore dell'impianto di digitalizzazione, del credito di cui alla Finanziaria 2007. I soggetti cessionari possono utilizzare il suddetto credito esclusivamente in compensazione di propri debiti di imposta e/o contributivi. Resta	**Art.51**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

salva la facoltà da parte delle competenti Amministrazioni di procedere al controllo e all'eventuale accertamento con relativa erogazione delle sanzioni, delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti cedenti.	
Sistri	
Al fine di procedere alle opportune verifiche amministrative e funzionali, l'entrata in vigore del Sistri viene sospesa fino al compimento delle verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013. I soggetti interessati, durante il periodo di sospensione, sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli artt.190 e 193 del D.Lgs. n.152/06, nonché soggetti alla relativa disciplina sanzionatoria.	**Art.52**
Accise sull'elettricità e sui prodotti energetici	
Con uno o più decreti ministeriali da emanarsi nel termine del 31 dicembre 2012 saranno individuate le imprese a forte consumo di energia che potranno usufruire degli sgravi fiscali e parafiscali. Viene, inoltre, previsto che nel termine di 60 giorni dall'emanazione dei decreti di cui sopra, l'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il *gas*) procederà alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei suddetti oneri a carico dei clienti finali.	**Art. 39**

CRISI D'IMPRESA	
Piano di risanamento, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti	
L'art.33 del *Decreto Crescita* revisiona la legge fallimentare (R.D. n.267/42) ed interviene sui tre principali strumenti legali utilizzati per il superamento delle crisi: - i Piani attestati, ex art.67 L.F.; - gli accordi di ristrutturazione dei debiti, *ex* art.182-*bis* L.F.; - il concordato preventivo, ex art.160 L.F.. <u>Piano di risanamento: atti esclusi dall'azione revocatoria</u> Per effetto delle modifiche apportate alla legge fallimentare è previsto che non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore se sono stati posti in essere per consentire l'esecuzione di un piano di risanamento dell'impresa. La fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali devono essere attestati da un professionista indipendente (avvocato, commercialista, ragioniere, studio professionale associato o società tra professionisti, iscritto nel registro dei Revisori legali, la cui designazione deve essere effettuata dal debitore. Su richiesta del debitore il piano di risanamento è pubblicato nel Registro delle Imprese. Non sono soggetti ad azione revocatoria anche gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dopo il deposito del ricorso con cui si chiede l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. <u>Domanda di ammissione al concordato preventivo</u> Viene modificata la disciplina relativa alla domanda di concordato preventivo. Viene introdotta la possibilità, per il debitore, di depositare il ricorso che contiene la domanda di concordato, riservandosi di presentare la proposta, il piano concordatario e la documentazione che devono essere allegati all'atto, in un momento successivo. Il termine per integrazione della domanda (a pena di inammissibilità) deve essere fissato dal giudice e deve	**Art.33**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

essere compreso tra i 60 e 120 giorni dal deposito del ricorso, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo ove sussistano giustificati motivi, conservando gli effetti della domanda in caso di conversione in accordo di ristrutturazione dei debiti.
Nel caso in cui la proposta di concordato o il piano di cui sopra subiscano modifiche sostanziali, deve essere predisposta una relazione da parte di un professionista designato dal debitore in cui si attesti la veridicità dei dati aziendali e la concreta fattibilità del piano.
Nel periodo compreso tra il deposito del ricorso e il decreto di ammissione alla procedura, il debitore può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ma, in quest'ultimo caso, solo con il consenso del Tribunale. Gli eventuali debiti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili, ai sensi di legge.

Concordato preventivo: conseguenze derivanti dalla pubblicazione del ricorso

Per effetto delle modifiche apportate alla legge fallimentare, il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, comprese le azioni cautelari, decorre dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e non più dalla presentazione del ricorso.
Viene, inoltre, previsto che non hanno efficacia le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese rispetto a quei creditori che sono anteriori al concordato.

Concordato preventivo: contratti in corso di esecuzione

Nel ricorso con il quale viene richiesto il concordato, il debitore può richiedere al Tribunale oppure al giudice delegato dopo il decreto di ammissione, l'autorizzazione a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso.
In questo caso la controparte ha diritto ad un risarcimento danni per mancato adempimento. Tale credito si considera anteriore al concordato. Lo scioglimento è escluso per i contratti di lavoro dipendente e per le locazioni.

Accordi di ristrutturazione dei debiti

l'imprenditore in stato di crisi può domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti totali, allegando una relazione redatta da un professionista da lui designato relativamente alla veridicità dei dati aziendali e all'attuabilità dell'accordo stesso. La relazione, in particolare, deve fare riferimento all'idoneità dell'accordo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel termine di 120 giorni dall'omologazione per i crediti scaduti, oppure entro 120 giorni dalla scadenza per quelli non ancora scaduti.
Dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e per i successivi 60 giorni, i creditori non possono iniziare azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non sono stati concordati.

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti: prededucibilità dei finanziamenti concessi

Viene previsto che il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in forma "anticipata" o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può chiedere al Tribunale l'autorizzazione a:

- contrarre dei finanziamenti, prededucibili, a garanzia dei quali il debitore può anche prestare pegno o ipoteca, per il pagamento dei fornitori le cui prestazioni sono funzionali alla prosecuzione dell'attività;
- pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. Tali pagamenti non sono soggetti ad azione revocatoria.

Tali attività sono richiedibili solo nel caso in cui un professionista, designato dallo stesso

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it e-mail: info@studio-pacella.it

debitore, attesti che tali finanziamenti o il pagamento di tali crediti sono funzionali (o essenziali) alla migliore soddisfazione dei creditori. Nel solo caso di pagamenti di crediti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore, senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori, non sarà necessaria l'attestazione del professionista. <u>Effetti del concordato per i creditori</u> Il concordato omologato diventa obbligatorio nei confronti dei creditori anteriori alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso, in cui è contenuta la domanda per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo. <u>Concordato con continuità aziendale</u> Il nuovo art.186-*bis*, che disciplina il concordato con continuità aziendale, trova applicazione quando il piano di concordato prevede la prosecuzione dell'attività direttamente in capo al debitore tramite cessione dell'azienda in esercizio o tramite conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso il piano di concordato preventivo deve contenere anche: 1. un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie e delle modalità di copertura; 2. la relazione del professionista che attesti che tale prosecuzione è funzionale al soddisfacimento dei creditori; 3. facoltativamente, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori privilegiati o muniti di pegno o ipoteca, a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se la relazione del professionista ne attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Parimenti, i contratti in corso, anche con la P.A. non si risolvono per effetto dell'apertura del concordato. Se durante la procedura viene meno l'attività di impresa o la stessa risulti manifestamente dannosa per i creditori, il Tribunale dichiara il fallimento.	
Con la modifica al comma 4 dell'art.88 del Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato di cui all'art.182-*bis* L.F., ovvero di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa, ai sensi della lett.d) del co.2, dell'art.67 L.F., pubblicato nel Registro delle Imprese, non si considerano sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art.84.	**Art.33**
Perdite su crediti	
Con la modifica al comma 5 dell'art.101 Tuir, a decorrere dal 26 giugno 2012, le perdite su crediti sono deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tale fine un accordo di ristrutturazione dei debiti si considera concluso a decorrere dalla data del decreto del Tribunale con cui l'accordo stesso è omologato.	**Art.33**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

COOPERATIVE	
Sistema sanzionatorio	
Viene introdotta una sanzione amministrativa prevista per tutte le forme di società cooperative e loro consorzi, gruppi cooperativi, enti mutualistici, nonché consorzi agrari e piccole società cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza e verifica o risultano irreperibili al momento delle verifiche. In particolare, la sanzione ammonta da un minimo di €50.000 ad un massimo di €500.000 per il periodo di riscontro del comportamento elusivo e per ciascuno di quelli successivi fintantoché non cessa l'irreperibilità. La medesima sanzione amministrativa si applica, in sostituzione alla prevista sospensione semestrale di ogni attività, per le irregolarità di cui all'art.10, L. n.99/09.	**Art.46**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***